



**CITTA' DI PESCARA**  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## **COMUNE DI PESCARA**

### **SINDACO**

#### **ORDINANZA SINDACALE N° 123 DEL 20/08/2025**

**Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete, la vivibilità e soprattutto la sicurezza dei centri urbani;

Considerato che:

- il consumo non controllato di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente, del contesto urbano e di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- tale consumo favorisce, altresì, derive negative dei fenomeni collegati alla MOVIDA quali, ad esempio, i bivacchi che, con gli altri, concorrono ad accrescere i timori dei cittadini in ragione di quella "sicurezza percepita" che costituisce un elemento imprescindibile per il normale svolgimento delle attività di intrattenimento e svago compromettendo la

vocazione turistica della città;

- è frequente che coloro che assumono sostanze alcoliche o superalcoliche abbandonino i contenitori al suolo, compromettendo il decoro urbano, incrementando significativamente il degrado e favorendo derive patologiche delle condotte aggressive che minano l'ordine e la sicurezza pubblica;
- i residenti, singolarmente e in associazione hanno segnalato in più occasioni la presenza di gruppi/assembramenti di persone che, consumando bevande alcoliche o superalcoliche su area pubblica o asservita ad uso pubblico, costituiscono fonte di disagio, in pregiudizio all'interesse al decoro e alla vivibilità urbana;

Preso atto delle frequenti segnalazioni, anche negli ultimi giorni, da parte della stampa locale, di "feste con fiumi di alcol" organizzate dai più giovani a seguito delle quali è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 a causa di fenomeni di intossicazione da alcol di soggetti minorenni ;

Considerato che l'elevato ricorso alle cure dei Serd delle Asl locali evidenzia una preoccupante crescita del fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche da parte dei più giovani che rende necessaria l'adozione di urgenti misure a tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica;

Considerato altresì che:

- l'eccessivo e incontrollato consumo di alcolici comporta gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in quanto frequentemente associato a comportamenti aggressivi, risse, atti vandalici e situazioni potenzialmente pericolose per l'integrità fisica delle persone, siano esse appartenenti ai gruppi coinvolti o semplici passanti e commercianti;
- non è raro, infatti, che soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica, a seguito dell'abuso di alcol, diano luogo ad atti di violenza, minaccia o intimidazione che compromettono il senso di sicurezza nei luoghi pubblici;
- il consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici, oltre a generare fenomeni di degrado urbano, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità, in quanto le bottiglie di vetro e i contenitori abbandonati dai fruitori possono essere utilizzati quali armi improprie od oggetti contundenti, con grave rischio per l'integrità fisica delle persone e quindi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza, il decoro e la vivibilità delle aree urbane, contribuendo a prevenire e contrastare possibili fenomeni di degrado sociale ed ambientale, nonché a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;

Considerato l'elevato numero di interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine, a seguito delle continue segnalazioni dei cittadini, con riferimento a episodi di disturbo e turbativa della sicurezza urbana;

Ritenuto necessario, al fine di garantire adeguata tutela agli esercenti regolarmente autorizzati alla somministrazione di alcolici, contrastare l'ingresso all'interno dei pubblici esercizi di soggetti che abbiano fatto abuso di alcol al di fuori di luoghi adeguatamente vigilati e soggetti a controllo, dando luogo a fenomeni di degrado sociale e mettendo a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di prevenire e contrastare tali fenomeni, adottare, in via temporanea e a titolo sperimentale e fatta salva ogni più opportuna iniziativa successiva, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo nelle seguenti zone:

- Piazza Spirito Santo;
- Piazza Alessandrini;
- Area di risulta (area automatizzata);
- Area di risulta Terminal;
- Area di risulta (Fronte Bingo);
- Parcheggio Ex Enaip;
- Parcheggio Via Ostuni;
- Parcheggio Via Bologna (area Inps);
- Parcheggio Via Barbella;
- Parcheggio Viale Pepe;
- Zona Madonnina;
- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
- Lungomare Nord e Lungomare Sud;
- nonché tutti i parcheggi e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.

Visto in tal senso, l'articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che dispone che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Precisato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire comportamenti atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché salvaguardare l'incolumità dei cittadini;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Codice Penale;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pescara;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara per le valutazioni di competenza

### **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa *a decorrere dal 20 agosto 2025 e sino al 30 settembre 2025* nelle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione degli spazi legittimamente assentiti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle seguenti zone:

- Piazza Spirito Santo;
- Piazza Alessandrini;
- Area di risulta (area automatizzata);
- Area di risulta Terminal;
- Area di risulta (Fronte Bingo);
- Parcheggio Ex Enaip;
- Parcheggio Via Ostuni;
- Parcheggio Via Bologna (area Inps);
- Parcheggio Via Barbella;
- Parcheggio Viale Pepe;
- Zona Madonnina;
- Via Italica – Via Arnaldo da Brescia – Via Giustino de Cecco – Via Misticoni;
- Via Avezzano – Via Bologna – Via R. Paolucci;
- Lungomare Nord e Lungomare Sud;
- nonché tutti i parcheggi, le piazze e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale.

### **AVVERTE**

che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l'eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;

## **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, ovvero innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Pescara, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Pescara e trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Guardia di Finanza
- al Corpo di Polizia Locale;

**IL SINDACO**  
Masci Carlo  
(atto sottoscritto digitalmente)